

Dr. Raimondo Malinconico - Notaio - Corso G. Garibaldi 104 - 84122 Salerno - Tel. 089 235074-232211 - Fax 089 2371656

COPIA CONFORME

REPERTORIO N.79817

RACCOLTA N.39344

VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZIONE
PROVINCIALE DI SALERNO".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di ottobre, in Salerno, al corso Garibaldi n.194, nel mio studio, alle ore diciotto e trenta.

Avanti a me Dr. Raimondo Malinconico, notaio in Salerno, iscritto presso il Collegio Notarile di Salerno,

SONO PRESENTI

- PISTOLESE GIUSEPPE,, nato a Salerno il 23 maggio 1943, ivi residente, Via Romualdo II Guarna n.32, c.f. PST GPP 43E23 H703Q;

- FALCONE VINCENZO, nato a Cava de' Tirreni il 19 luglio 1952, residente in Salerno, Viale G. Verdi n.23, c.f.FLC VCN 52L19 C361U;

- D'AURIA ANNA, nata a Baronissi il 9 ottobre 1951, ivi residente, Via F.Quaranta n.3, c.f. DRA NNA 51R49 A674G;

- ALBANO Ermanno, nato a Salerno il 24 aprile 1945, ivi residente alla via Renato De Martino n.25, c.f.LBN RNN 45D24 H703I;

- DE RISO Donatella, nata a Gragnano (NA) il 16 aprile 1965, residente in Salerno alla via Beniamino Freda n.10 c.f.DRS DTL 65D56 E1310

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di redigere il verbale dell'associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZIONE PROVINCIALE DI SALERNO" (in sigla LILT) con sede in Salerno alla via Vernieri presso Distretto Sanitario 66, avente codice fiscale n.95079970653, della quale essi comparenti signori PISTOLESE GIUSEPPE, FALCONE VINCENZO, D'AURIA ANNA, ALBANO Ermanno e DE RISO Donatella, sono componenti del Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

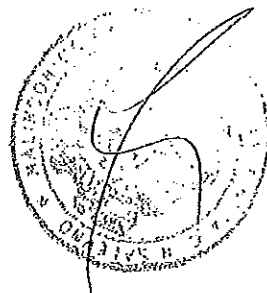
1) adozione di un nuovo testo dello statuto sociale secondo le direttive nazionali;

2) delibere conseguenti

Quindi essi comparenti, nella qualità predetta, mi richiedono di redigere il relativo verbale, alla cui richiesta aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza il dr. Giuseppe Pistolese il quale dichiara:

- che l'assemblea provinciale degli associati LILT di Salerno, con deliberazione adottata in data 14 ottobre 2019, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", ha conferito espresso mandato al Presidente dr. Giuseppe Pistolese di procedere alla adozione del nuovo



28.10.2019 11689

testo di statuto per uniformarsi alle direttive nazionali ed in particolar modo al testo adottato in sede nazionale;

- Il dr. Giuseppe Pistolese ha riunito in questa sede, ora e luogo il Consiglio Direttivo allo scopo di renderlo partecipe dalla delibera di adozione del nuovo statuto e di tanto tutti i componenti si dichiarano sufficientemente informati.

Il Presidente, in riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, espone ai presenti che in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea in data 14 ottobre 2019 si rende necessario depositare in atto pubblico notarile il nuovo testo di statuto dell'associazione così come peraltro approvato dall'assemblea.

Il presidente effettua un'ampia esposizione sulle motivazioni che portano all'assunzione del nuovo testo di statuto ed invita i presenti ad esprimere il proprio assenso. A questo punto, esaurita la fase espositiva, dopo breve discussione, i presenti, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei voti manifestati per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente,

DELIBERANO:

- 1) di adottare il nuovo testo dello Statuto preventivamente comunicato e conosciuto da tutti gli intervenuti, quale statuto si allega qui sotto la lettera "B";
- 2) di dare ampio mandato al Presidente affinché compia ogni atto o attività utili o necessari per l'esatto adempimento della superiore delibera.

Il presidente conferma che le delibere sono state approvate all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 18.45.==

Le spese del presente verbale sono a carico dell'associazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

I componenti, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, dichiarano di aver ricevuto in precedenza all'atto stesso ed in forma scritta l'informativa prescritta dalla vigente normativa in materia, e allo scopo acconsentono al trattamento dei loro dati personali i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, nonché in ottemperanza agli obblighi di legge.

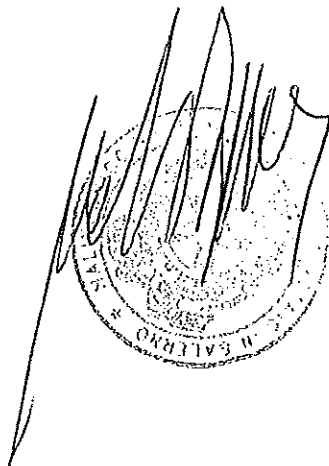
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano, confermano ed unitamente a me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 18,45. Consta di due fogli in massima parte scritti con sistema elettronico da mia fiduciaria ed in minima parte scritti di mio pugno per

facciate cinque fin qui.

F.to: Giuseppe Pistolese, Falcone Vincenzo, Donatella De Riso, Anna D'Auria, Ermanno Albano, dr. Raimondo Malinconico
notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico,
composta di n.3 facciate è conforme all'originale atto e si
rilascia per uso consentito

Salerno, 1128.10.2019



Allegato A
Rep. n. 738/17
Recep. n. 383/14

Prot. n.77/2019

Salerno, lì 14.10.2019

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE LILT SALERNO
DEL 14.10.2019

Ordine del giorno: Circolare della Sede Centrale per l'approvazione dello schema tipo di Statuto delle Associazioni Provinciali LILT e del regolamento elettorale per l'elezione degli organi elettivi delle Associazioni Provinciali LILT.

Il giorno 14.10.2019, alle ore 10.00, si è riunita, presso i locali sezionali della LILT, in via Renato De Martino, 34 l'Assemblea Provinciale dei Soci LILT di Salerno.

Il Presidente apre i lavori e provvede a nominare i componenti dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

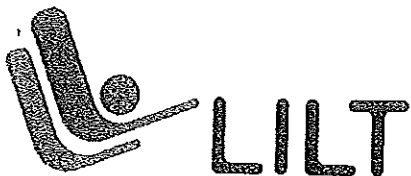
Angelo Amodeo, Ricci Maria Federica; segretario verbalizzante Giuseppe Spina.

Successivamente lo stesso Presidente illustra la circolare della LILT Nazionale n.29/LR del 02.10.2019, che reca lo schema tipo del nuovo statuto, di cui all'ordine del giorno, per la presa d'atto e conseguente approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

Il Presidente illustra, poi, gli atti consequenziali del proposto statuto ed il regolamento elettorale ad esso accluso.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità sia l'adozione del nuovo statuto, che si acclude in copia, sia il regolamento elettorale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente, Dottor Giuseppe Pistolese, di eseguire, in sede notarile, gli atti necessari per la formale adozione del nuovo statuto, sulla base del citato schema allegato alla nota predetta, e la trasmissione dello stesso alla Sede Centrale LILT entro e non oltre giovedì



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

ONLUS - Sezione Provinciale di Salerno

31 ottobre 2019 – per il relativo riconoscimento di "Associazione Provinciale LILT".

L'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilisce altresì di riconvocarsi, per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale, in prima convocazione in data 29.11.2019 ore 09.30; in seconda convocazione il 30.11.2019 ore 09.30, presso la sede Provinciale LILT di Salerno, in via Renato De Martino 34.

A tale proposito viene stabilito di portare il numero dei componenti del CDP da cinque ad undici, per assicurare una maggiore rappresentatività al nostro territorio provinciale, che è uno dei più vasti in ambito nazionale.

I risultati dell'elezioni del Direttivo Provinciale saranno comunicati alla Sede Centrale LILT entro 48 ore dalla conclusione delle stesse.

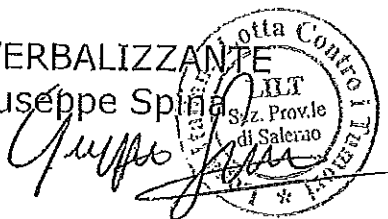
A tale convocazione sarà data debita pubblicità attraverso un foglio notizie pubblicato sul sito della Sezione, oltre che con comunicazione relativa a tutti i referenti delle Delegazioni Comunali della Provincia di Salerno.

Si allegano al presente verbale copia del nuovo statuto e del Regolamento Elettorale approvati e debitamente sottoscritti.

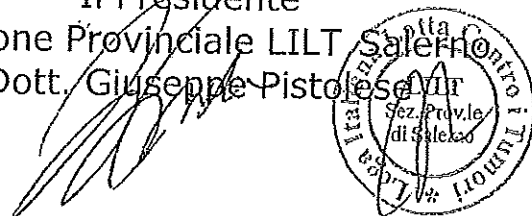
Al termine della discussione il consiglio approva i punti all'ordine del giorno all'unanimità; i lavori vengono conclusi alle ore 13.00.

Del che è verbale.

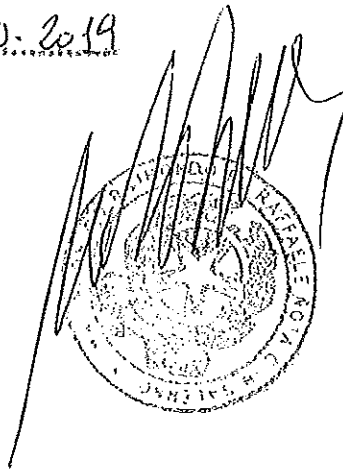
IL VERBALIZZANTE
Giuseppe Spina



Il Presidente
Sezione Provinciale LILT Salerno
Dott. Giuseppe Pistolesi



Case No. 18-10-2019



COPIA CONFORME
ALLEGATO B) REPERTORIO N.79817 RACCOLTA N.39344
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT SALERNO
TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

1.E' costituita l'Associazione provinciale di Salerno, (o area metropolitana) di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.
2.Viene confermata che la natura giuridica prescelta è APS (Associazione Promozione Sociale).
L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1.L'Associazione provinciale ha sede in Salerno Via Renato De Martino n.34 – cap.84124 Salerno, email: lilot@tiscali.it, info@legatumori.sa.it, liltsalerno@pec.it, sito internet: www.legatumori.sa.it, recapiti telefonici: 089.241623 – 331.6487548.
2.II Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1 . L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
2.Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui

all'art.2 dello

Statuto nazionale della LILT.

4.Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del

terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statuari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3

dello Statuto della LILT:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le

associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art.

3 dello Statuto

nazionale della LILT.

4.L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo

provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si

siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5.L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31

gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6.I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere,

ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione

anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7.L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio

direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo

settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna,

il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle

deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento

discriminatorio
e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci,
comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.
Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

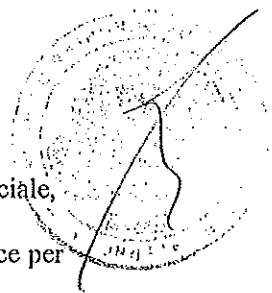
1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.
2. La qualità di socio è personale e si perde per:
a. dimissioni;
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.
d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
indegnità;
atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO Organi dell'Associazione Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:
• il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
• l'Assemblea dei soci
• il Presidente provinciale
• l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:
• nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;
• delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
• delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice per il Terzo settore;
• delibera sull'esclusione degli associati;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.



2.E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2.E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale,

pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a

diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.),

almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di

elezione degli organi sociali.

3.Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché

l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e

motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura

percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5.Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede

l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed

iscritti da almeno tre mesi.

2 Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio

direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1.L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento

dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano

di età.

2.II Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4.Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal

Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.
4. È data facoltà presentare una o più liste elettorali.
5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2, il numero dei membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati. Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.
5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione



provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.
2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.
4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria

amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutarî.

2. A tal fine:

- a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CON della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;
- c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;
- d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
- h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
- i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria inseno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3.. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia

doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28

febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30

settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza

rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali

difficoltà riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT,

entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere

il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla

capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del

Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo

Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la

sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 19

I. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le

categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si

affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al

richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2.L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1.Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni

Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli

scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede

centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei

programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime

Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una persona di candidati a Coordinatore Regionale

da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il

rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore

regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di

riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti

promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la

promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2.Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3.Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4.Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento

dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO
Patrimonio - Gestione finanziaria
Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il

Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del

Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa

autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le

obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo

indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso

o di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal

CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle

singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a

programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.



TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CON e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art. 25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Art. 26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.
2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza

dell'interesse personale e

concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30

giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede

Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi

direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art.27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT

e al Codice per il Terzo settore.

F.to: Giuseppe Pistolese, Falcone Vincenzo, Donatella De Riso, Anna D'Auria, Ermanno Albano, dr. Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.11 facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per uso consentito

Salerno, 1128-10-2018

